



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO

Brevi riflessioni sul diritto di visita del genitore c.d. non collocatario in tempo di Covid-19

La nota emergenza epidemiologica da Covid-19 ha finito per investire anche i rapporti familiari e, segnatamente, il diritto alla salute dei figli minori ed i possibili problemi economici relativi al mantenimento.

Preliminarmente, giova precisare che gli obblighi relativi al mantenimento e all'esercizio del diritto di visita devono essere adempiuti, sicché la pandemia non può essere addotta a giustificazione dai genitori separati per sottrarsi a tali obblighi.

Con particolare riferimento al c.d. diritto di visita, va rimarcato che il diritto alla bigenitorialità, che trova fondamento nell'art. 30 Cost e nell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, non può essere messo in discussione con il pretesto dell'emergenza da Coronavirus.

La continuità dei rapporti genitore/figli deve, infatti, essere garantita nel superiore interesse del minore.

A tal uopo, si evidenzia che il Governo, già in data 10 marzo, sul proprio sito istituzionale "governo.it" ha precisato che: *"gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio"*.

In giurisprudenza, si segnala una pronuncia del Tribunale di Milano volta a chiarire che gli spostamenti per effetto del Coronavirus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitore/figli, che deve proseguire con le modalità previste nei provvedimenti di separazione/divorzio (Tribunale di Milano, decreto dell'11.03.20).

In senso parzialmente contrario, si è pronunciato il Tribunale di Bari precisando che, quando non è possibile garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza fissate nei vari D.P.C.M., i contatti tra genitori non collocatari e figli dovranno essere esercitati mediante videochiamate o Skype (Tribunale di Bari, ordinanza 26 marzo 2020).

Il Tribunale di Bari, nella pronuncia sopra richiamata, ha accolto l'istanza della madre, ritenendo

che gli incontri del figlio con il genitore dimorante in un Comune diverso da quello di residenza del minore, non rispettassero le condizioni di sicurezza e prudenza fissate dal D.P.C.M. 9/3/2020, dal D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19, mediante limitazioni dei movimenti dei cittadini sul territorio.

Inoltre, qualora fossero consentiti gli incontri con il padre, non sarebbe possibile accertare se il minore sia stato esposto o meno a contagio, per cui, al suo rientro presso l'abitazione del genitore collocatario, potrebbe mettere in pericolo la salute degli altri soggetti, ivi residenti.

Dunque, il diritto-dovere dei genitori e figli di incontrarsi è recessivo rispetto ai limiti alla circolazione delle persone per motivi sanitari, sanciti dall'art. 16 della Costituzione ed al diritto alla tutela della salute previsto dall'art. 32 della Costituzione; tra il diritto del genitore di godere della presenza dei figli e quello alla salute, entrambi sanciti da norme costituzionali, prevale quello alla salute dei minori.

Per tali ragioni, il Giudice adito ha sospeso le visite paterne, che potranno essere riprese al momento della cessazione dell'emergenza epidemiologica, disponendo altresì che, nel frattempo, i contatti tra padre e figlio potranno essere esercitati mediante videochiamate o Skype.

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Terni, il quale relativamente alle "visite protette", dopo aver posto in essere un bilanciamento degli interessi di pari rango costituzionale, quello alla tutela della bigenitorialità e quello alla tutela della salute, ha individuato una modalità di frequentazione genitore-figli che, pur assicurando il costante contatto, non metta a rischio la salute psicofisica dei minori, prevedendo che *"sarà onere dei servizi sociali organizzare le visite protette, evitando lo spostamento ed il contatto diretto delle parti e degli operatori, che potranno operare in modalità di lavoro agile o da remoto, perché gli incontri dovranno avvenire in videochiamata con Skype o Whatsapp o con altre modalità compatibili con le dotazioni delle parti e degli operatori, previa idonea preparazione dei figli ed assicurando che sia l'operatore a mettere in contatto il genitore con ciascuno dei figli, assicurando la propria presenza per l'intera durata della chiamata."* (Tribunale di Terni, 30.03.2020).

Tali pronunce sono state emanate nella prima fase del *lockdown* in cui i vari DPCM avevano stabilito una limitazione degli spostamenti molto rigorosa su tutto il territorio nazionale, onde contenere il contagio, con conseguente sacrificio dei diritti di tutti i cittadini.

Il riferito quadro giurisprudenziale dovrebbe essere, almeno in parte, superato alla luce del DPCM del 26 aprile che consente gli spostamenti in Regione per fare visita ai congiunti, alle persone con cui si ha un legame stabile ed ai parenti sino al sesto grado.

Pertanto, se sono consentite le visite ai congiunti, tanto più può ritenersi consentito ai genitori, salvo situazioni peculiari, di esercitare il diritto di visita

Per quanto concerne, invece, gli incontri c.d. “*protetti*” che coinvolgono anche terzi, si segnala che il comma 7 bis dell’art. 83 D.L. n. 18/2020 come convertito nella Legge n. 27/2020, recependo l'orientamento analogo alla pronuncia del Tribunale di Terni, sopra richiamata, stabilisce che, “*salvo diversa disposizione del giudice, gli incontri tra genitori e figli in campo neutro, ovvero, alla presenza degli operatori dei servizi socio – assistenziali , disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettono la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio – assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non fosse possibile assicurare il collegamento da remoto, gli incontri sono sospesi.*”

Alla luce di quanto esposto, si può concludere che, attualmente, i rapporti tra figli e genitori non possono e non debbono essere in nessun caso sospesi, dovendosi tutt’al più procedere, in ipotesi eccezionali in cui esistono rischi per la salute che sconsigliano una frequentazione fisica (ad es. quarantena per un genitore che proviene da altra Regione), ad incontri attraverso videochiamate con Skype o Whatsapp, ovvero altre modalità da remoto.

In tale contesto ed al fine di scongiurare conflitti che potrebbero avere ripercussioni sia in sede civile che penale, sarebbe auspicabile, almeno in questa fase e sino alla definitiva cessazione dell'emergenza epidemiologica, un rapporto collaborativo tra i genitori, i quali, in presenza di eventuali problematiche legate all'emergenza, potrebbero modificare temporaneamente le condizioni relative al diritto di visita o attraverso ricorsi d’urgenza al Tribunale, oppure stipulando negoziazioni assistite.

Campobasso, 15.05.2020

Il Consigliere Relatore

Avv. Romeo Trotta



Il Presidente

Avv. Giuseppe De Rubertis

